

**A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sedi**

Bologna, 9 novembre 2019

Le <i>news</i> di novembre	pag.	2
Al via il collegato fiscale 2020	pag.	3
Gli acconti di imposta per il 2019	pag.	12
Saldo 2019 Imu e Tasi	pag.	14
Operativa dal 16 ottobre 2019 la piattaforma per comunicare lo "sconto" in fattura concordato per interventi energetici e antisismici	pag.	18
Partono gli incroci tra esterometro, fatture elettroniche e Lipe	pag.	19
"Saldo e stralcio" e "rottamazione <i>ter</i> ": termine comune al 2 dicembre	pag.	20
Corrispettivi telematici: i recenti chiarimenti dell'Agenzia	pag.	21
Il forfettario che estromette i beni strumentali non genera alcuna plusvalenza tassabile	pag.	25
Gli adempimenti della casa mandante con agenti	pag.	26
Principali scadenze dal 16 novembre al 15 dicembre 2019	pag.	30

IMMOBILI

Quando la realizzazione e vendita di unità immobiliare rientra nel reddito di impresa?

Un contribuente fa presente di essere proprietario di un fabbricato urbano ad uso civile abitazione e servizi sul quale vuole effettuare lavori di ristrutturazione edilizia di demolizione e ricostruzione con volumetria aumentata del 20% rispetto alla situazione antecedente, poiché tale possibilità è prevista dal regolamento urbanistico del comune dove è situato l'immobile e dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. L'istante precisa che l'aumento volumetrico non modifica le caratteristiche fondamentali dell'intervento, tanto che verrà presentata una Scia e non una licenza di costruzione. L'Agenzia delle entrate specifica che può costituire esercizio di impresa il compimento di una serie coordinata di atti economici, sia pure attraverso un'unica operazione economica, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all'abitazione. Nel caso in esame la realizzazione a seguito dei lavori di 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto, configura un comportamento logicamente e cronologicamente precedente l'atto di cessione e strumentale rispetto all'incremento di valore, tale che evidenzia l'intento di realizzare un "arricchimento". In pratica, l'attività svolta dall'istante deve considerarsi imprenditoriale dal momento che l'intervento sul complesso immobiliare risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, ma alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea, svolta nel tempo. Quindi, conclude l'Agenzia, il reddito generato dalla vendita delle unità immobiliari va considerato imponibile come reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 426, 24/10/2019)

SPLIT PAYMENT

Publicati gli elenchi validi per il 2020 dei soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 17-ter

Sono stati pubblicati gli elenchi validi per il 2020 delle società controllate e quotate soggette alla disciplina dello *split payment*. Il dipartimento ricorda che negli elenchi non sono incluse le pubbliche amministrazioni tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it). Il Ministero segnala che, con l'eccezione delle società quotate sul Ftse Mib della Borsa italiana, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni utilizzando il modulo di richiesta pubblicato sul portale.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, 17/10/2019)

FATTURE ELETTRONICHE

Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 20 dicembre 2019

Nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate è presente la funzionalità per consentire agli operatori Iva, agli intermediari abilitati e ai consumatori finali di aderire al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". In caso di mancata adesione al servizio da parte di almeno uno dei soggetti del rapporto economico (cedente/prestatore e cessionario/committente), i file xml delle fatture saranno cancellati entro 60 giorni del periodo transitorio. Con il recente provvedimento n. 738239 viene ampliato il periodo transitorio prevedendo la possibilità di effettuare l'adesione al servizio di consultazione fino al 20 dicembre 2019 (rispetto al precedente termine che era fissato al 31 ottobre 2019).

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 738239, 30/10/2019)

RATING LEGALITÀ

Operativa la piattaforma WebRating per le domande di attribuzione o rinnovo del rating di legalità

Il *WebRating* è lo strumento che consente alle imprese di comunicare all'Autorità tutti i dati necessari per ottenere il *rating* e le variazioni societarie in modo più semplice e veloce, in un'ottica di trasparenza e collaborazione

reciproca. Il nuovo sistema, che prevede la compilazione di *form online*, è disponibile direttamente al [link https://www.agcm.it/servizi/webrating](https://www.agcm.it/servizi/webrating). I vantaggi della nuova procedura sono numerosi:

- possibilità per le imprese di stampare una copia del modello di domanda ancor prima di compilarlo, al fine di individuare fin da subito le informazioni da fornire e le dichiarazioni da rendere;
- compilazione della domanda rapida e guidata a ogni singolo passaggio;
- segnalazione delle informazioni obbligatorie da rendere nella domanda, al fine di evitare l'invio di domande incomplete;
- invio diretto della domanda in modalità telematica;
- verifica dello stato del procedimento in tempo reale, nell'ottica della piena trasparenza;
- semplificazione degli adempimenti per le imprese titolari del *rating*, che possono chiedere il rinnovo del *rating* o comunicare variazioni rilevanti richiamando e aggiornando semplicemente i dati già immessi nel sistema.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato, comunicato stampa, 21/10/2019)

PAGAMENTO CARTELLE

Nuove modalità di pagamento delle cartelle notificate

È iniziata la fase di passaggio dall'utilizzo dei bollettini Rav al modulo pagoPA. Il modulo di pagamento pagoPA, che Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando insieme alle cartelle, è facilmente riconoscibile dal logo "pagoPA" e contiene due sezioni da utilizzare alternativamente in base al canale di pagamento scelto: una per "Banche e altri canali", con un *QRcode* e un codice *Cbill*, e una per i pagamenti presso "Poste Italiane" caratterizzato dal riquadro *Data matrix*. L'elemento essenziale è costituito dal codice modulo di pagamento di 18 cifre che consente il collegamento alla cartella o all'atto ricevuto. Il modulo è stampato in modalità fronte/retro utilizzabile sia per il pagamento in unica soluzione sia per il versamento in più rate in base allo specifico documento a cui sarà allegato (cartella, rateizzazione). I bollettini Rav collegati a comunicazioni già inviate (ad esempio per la "rottamazione *ter*" delle cartelle) potranno continuare a essere utilizzati per il pagamento. Lo stesso vale per quelle comunicazioni che verranno ancora inviate con i Rav, fintanto che non si concluderà la fase di passaggio a pagoPA.

(Agenzia delle entrate-Riscossione, Comunicato stampa, 08/10/2019)

PAGAMENTI ON LINE

Publicata la guida ABI-associazioni consumatori sulle novità dei pagamenti *on line*

Dal 14 settembre 2019 è operativa in Italia la seconda direttiva europea sui servizi di pagamento, la cosiddetta PSD₂, per rafforzare ulteriormente il processo di autenticazione e i fattori di sicurezza indispensabili per accedere al conto corrente e disporre transazioni *on line*. L'Abi insieme a diciassette associazioni dei consumatori ha messo a punto una breve guida alle ultime novità della direttiva, disponibile al [link http://www.abi.it/DOC_Mercati/Trasparenza/Trasparenza-semplificata/Progetto%20trasparenza%20semplificata/INFOGRAFICA%20PSD2_03.10.pdf](http://www.abi.it/DOC_Mercati/Trasparenza/Trasparenza-semplificata/Progetto%20trasparenza%20semplificata/INFOGRAFICA%20PSD2_03.10.pdf).

(Associazione bancaria Italiana, comunicato stampa, 19/10/2019)

AL VIA IL COLLEGATO FISCALE 2020

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse. Si rammenta che la disposizione costituisce una prima anticipazione dei contenuti fiscali della Manovra di Bilancio 2020.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Accollo dei debiti</p> <p>Viene regolamentata la disciplina fiscale dell'accollo del debito.</p> <p>In particolare, è previsto che chiunque si accoli il debito d'imposta altrui deve procedere al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti propri dell'accollante.</p> <p>Nel caso in cui non siano rispettate le regole di versamento previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento non si considera eseguito; • si applicano sanzioni sia all'accollante che all'accollato. <p>Gli atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.</p> <p>L'accollante è coobbligato in solido per l'imposta e gli interessi.</p> <p>Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.</p>
Articolo 2	<p>Cessazione partite Iva e divieto di compensazione</p> <p>Quando l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo delle informazioni fornite all'atto della richiesta di partita Iva, riscontra delle anomalie, può notificare un provvedimento di chiusura della partita Iva.</p> <p>A decorrere dalla data di notifica di tale provvedimento è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo, anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.</p> <p>Parimenti inibita è la compensazione dei crediti Iva per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.</p> <p>Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.</p>
Articolo 3, commi 1 e 3	<p>Contrasto alle indebite compensazioni</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p>
Articolo 3, commi 2 e 3	<p>Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi /bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.</p>
Articolo 3, comma 4	<p>Controllo sulle compensazioni a rischio</p> <p>L'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio.</p>

	<p>Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.</p>
<p>Articolo 3, commi 5 e 6</p>	<p>Sanzioni per indebite compensazioni</p> <p>A partire dalle deleghe di pagamento del mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico"</p> <p>Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire i chiarimenti necessari per superare il blocco; • provvedere al pagamento. <p>L'agente della riscossione, in caso di mancato superamento del blocco o di mancato pagamento della sanzione, notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega.</p>
<p>Articolo 4, commi 1 e 2</p>	<p>Appalti con obbligo di versamento ritenute in capo ai committenti</p> <p>Con decorrenza 1° gennaio 2020, viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, prevedendo che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano un'opera o un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento di tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.</p> <p>Tali importi devono essere versati, almeno 5 giorni prima del termine di versamento, su uno specifico c/c comunicato dal committente, da parte delle imprese affidatarie e di quelle subappaltatrici.</p> <p>Entro lo stesso termine, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, deve essere trasmesso, via pec:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente; - tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento; - i dati identificativi del bonifico effettuato. <p>Il committente procederà al relativo versamento in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.</p> <p>È espressamente previsto che, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse e per il versamento, senza possibilità di compensazione, sono responsabili le imprese appaltatrici e subappaltatrici.</p> <p>I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.</p> <p>Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicandolo al committente entro 5 giorni dal termine di versamento, allegando una certificazione che attesti i seguenti requisiti:</p>

	<p>- risultino in attività da almeno 5 anni o abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;</p> <p>- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro.</p> <p>Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenda delle entrate mediante canali telematici.</p>
Articolo 4, commi 3 e 4	<p>Estensione del regime del <i>reverse charge</i> Iva</p> <p>Con l'introduzione di una nuova lettera a-<i>quinquies</i>) al comma 6 dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 viene esteso il regime del <i>reverse charge</i> Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle precedenti lettere da a) ad a-<i>quater</i>) del medesimo comma 6, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.</p> <p>Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-<i>ter</i>, e alle agenzie per il lavoro.</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE.</p>
Articolo 5, commi 1 - 3	<p>Contrasto alle frodi in materia di accisa sui prodotti energetici</p> <p>Con decorrenza 1° novembre 2019 è previsto che la nota di ricevimento attestante la conclusione del regime sospensivo dei prodotti energetici, deve essere inviata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in carico dal destinatario.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che nel caso di trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico.</p> <p>Viene previsto, con decorrenza 1° gennaio 2020, che anche il destinatario rispetti i requisiti di onorabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione, prevedendo, inoltre, che tali soggetti, una volta ricevuti i prodotti sfusi in regime sospensivo, li trasferiscano nei propri specifici serbatoi riservati a tale tipologia di prodotto.</p> <p>Viene ridotto il limite di capacità dei depositi per uso privato, agricolo e industriale che passa da 25 metri cubi a 10 metri cubi, nonché quella prevista per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi per la distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, che passa da 10 a 5 metri cubi.</p>
Articolo 6, comma 1, lettere a) e b)	<p>Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020 è previsto che la deroga relativa al versamento anticipato dell'Iva si applica solamente quando il soggetto per il quale i prodotti sono immessi in consumo dal deposito fiscale, rispetti entrambi i criteri previsti dall'articolo 1, comma 940, L. 205/2017.</p> <p>Viene introdotto, inoltre, un limite dimensionale del deposito (3.000 metri cubi) al di sotto del quale deve essere effettuato il versamento anticipato dell'Iva.</p>
Articolo 6, comma 1, lettera c)	<p>Restrizione all'utilizzo della dichiarazione di intento</p> <p>Viene fatto divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per tutte le cessioni e importazioni definitive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 937, L. 205/2017 (ad esempio la benzina e il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori).</p>

	In deroga a tale divieto è previsto l'utilizzo della dichiarazione di intento in riferimento al gasolio commerciale utilizzato dai soggetti che esercitano alcune tipologie di trasporto di merci e passeggeri.
Articolo 7	Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti Vengono introdotte alcune regole con il preciso fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica.
Articolo 8	Accisa sul gasolio commerciale A decorrere dal 1° gennaio 2020 è prevista l'applicazione dell'accisa agevolata di cui al punto 4-bis, Tabella allegata al D.Lgs. 504/195, per alcune categorie di soggetti che esercitano il trasporto di merci e passeggeri. Al fine di poter fruire di tale accisa ridotta è previsto il rimborso che deve soggiacere al limite di 1 litro per ogni chilometro percorso dai mezzi.
Articolo 9	Contrasto alle frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati Viene introdotta, al fine di contrastare le frodi nell'acquisto di veicoli usati, la preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate della documentazione, in tutti i casi in cui non previsto il versamento dell'Iva tramite modello F24 Elide (trattasi di acquisti effettuati nella UE da soggetti privati).
Articolo 10	Estensione sistema INFOIL Con il fine di uniformare il sistema di controllo già esistente per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, viene esteso, con termine ultimo di adeguamento il 30 giugno 2020, il c.d. sistema INFOIL anche agli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici qualificati come infrastrutture energetiche strategiche, nonché a quelli aventi una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 mc, limitatamente a determinati carburanti per autotrazione.
Articolo 11	Obbligo del documento amministrativo semplificato telematico Viene previsto che, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con determina del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano fissati termini e modalità per rendere obbligatoria, entro il 30 giugno 2020, la presentazione esclusivamente in via telematica anche del documento di accompagnamento previsto per i prodotti soggetti ad accisa.
Articolo 12	Trasmissione telematica quantitativi energia elettrica e gas naturale Al fine di contrastare le frodi, è dato tempo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, per individuare termini e modalità per la presentazione esclusivamente in via telematica dei dati relativi al trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale.
Articolo 13	Tassazione trust estero Viene prevista la tassazione quali redditi di capitale ex articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), Tuir, i redditi distribuiti a beneficiari italiani da parte di trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Viene, inoltre, previsto, introducendo il comma 4-ter nell'articolo 45, Tuir che, nel caso in cui non sia possibile distinguere, nelle attribuzioni di trust esteri, tra redditi e patrimonio, si considera reddito l'intero ammontare percepito.
Articolo 14	Utilizzo dei file delle FE Viene introdotta la possibilità di utilizzo a fini accertativi da parte della G. di F. nonché dell'Agenzia delle entrate, dei file delle FE acquisiti e memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Articolo 15, comma 1	FE e Sts Viene esteso al 2020 il divieto di emissione di FE per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie.

<p>Articolo 15, comma 2</p>	<p>Obbligo di invio telematico dei dati al Sts Viene previsto l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, di provvedere all'invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.</p>
<p>Articolo 16</p>	<p>Arrivano le precompilate Iva In via sperimentale, a decorrere dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, saranno messe a disposizione le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche. Inoltre, a partire dalle operazioni Iva 2021, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.</p>
<p>Articolo 17</p>	<p>Imposta di bollo sulle FE Viene previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle FE, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.</p>
<p>Articolo 18</p>	<p>Limiti all'utilizzo del contante Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure: - dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro; - a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro. Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.</p>
<p>Articoli 19 e 20</p>	<p>Lotteria nazionale degli scontrini Viene prevista l'esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengono previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro. Viene introdotta una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro per gli esercenti che al momento dell'acquisto si rifiutano di rilevare il codice fiscale del contribuente o non trasmetta i dati relativi alla cessione. La sanzione è sospesa nel primo semestre di applicazione del regime nel caso in cui l'esercente assolva l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi tramite misuratori fiscali già in uso ma non idonei alla trasmissione telematica.</p>
<p>Articolo 22</p>	<p>Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la</p>

	<p>spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni. L'agevolazione è soggetta alle regole sul <i>de minimis</i>.</p>
Articolo 23	<p>Sanzioni per mancata accettazione pagamento elettronico</p> <p>Viene prevista, con decorrenza 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronica, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</p>
Articolo 32	<p>Iva scuole guida</p> <p>Viene modificato, in recepimento di quanto previsto con la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-449/17, l'articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 stabilendo che l'esenzione da Iva non è generalizzata a tutte le prestazioni didattiche ma solamente a quelle di insegnamento scolastico o universitario.</p> <p>A tal fine, non si considera tale l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Al contrario, rientrano nell'esenzione gli insegnamenti per le altre patenti in quanto preordinate all'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Viene, inoltre, previsto, che sono fatti salvi tutti i comportamenti adottati anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, fissata al 1° gennaio 2020.</p> <p>Infine, viene disciplinata la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche delle autoscuole prevedendone l'obbligo a decorrere sempre dal 1° gennaio 2020. In ragione delle possibili tempistiche di adeguamento è introdotto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 nel quale le autoscuole possono procedere alla certificazione a mezzo di ricevuta fiscale.</p>
Articolo 33	<p>Versamenti territorio eventi sismici di Catania</p> <p>Viene previsto che i versamenti sospesi in ragione degli eventi sismici verificatisi nel territorio di Catania, devono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione nel termine del 16 gennaio 2020 o, in alternativa, a decorrere dalla medesima data in un numero massimo di 18 rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese.</p> <p>Tutti gli altri versamenti diversi da quelli non effettuati in forza della sospensione, devono essere eseguiti entro il mese di gennaio 2020.</p>
Articolo 35	<p>Modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi</p> <p>Viene previsto che le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle previste dall'articolo 96, comma 8, lettera a), Tuir, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V, Codice degli appalti, ma anche le parti III e IV concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.</p>
Articolo 36	<p>Cumulo conto energia e Tremonti ambientale</p> <p>Al fine di superare il divieto di cumulo della tariffa incentivante e dell'agevolazione c.d. Tremonti ambientale, è prevista la possibilità di mantenere il conto energia pagando una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente. A tal fine deve essere presentata</p>

	<p>apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con un decreto da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 27 ottobre 2019.</p> <p>La definizione si perfeziona con il versamento entro il 30 giugno 2020 degli importi dovuti.</p>
Articolo 37	<p>Riapertura rottamazione</p> <p>Vengono riaperti i termini per poter fruire della c.d. - rottamazione delle cartelle, posticipando l'originaria scadenza di versamento del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.</p>
Articolo 38	<p>Imposta immobiliare piattaforme marine</p> <p>A decorrere dal 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2, codice della navigazione.</p> <p>La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992 a cui si applica un'aliquota pari al 10,6 per mille.</p>
Articolo 39, comma 1, lettere a)-p)	<p>Modifiche reati penali tributari</p> <p>A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.</p> <p>Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000 la pena per l'evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni.</p> <p>Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall'articolo 4, D.Lgs. 74/2000 che passa a un minimo di 2 e un massimo di 5 anni. Viene inoltre ridotto l'importo dell'imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro. Infine è abrogato il comma 1-ter.</p> <p>Nel caso di omessa dichiarazione di cui all'articolo 5, D.Lgs. 74/2000, viene elevata da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni il reato.</p> <p>Viene introdotta nel caso di reato per emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, D.Lgs. 74/2000, l'ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro, mentre viene elevata a un minimo di 2 anni e a un massimo di 8 la reclusione per evasioni superiori.</p> <p>L'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 74/2000 punito con la reclusione da 3 a 7 anni.</p> <p>Viene ridotto il limite per il reato di omessi versamenti di ritenute dovute o certificate che scende, ai sensi dell'articolo 10-bis, D. Lgs. 74/2000 a 100.000 euro.</p> <p>Parimenti scende a 150.000 euro il limite per il verificarsi del reato di omesso versamento Iva previsto dall'articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000.</p> <p>Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.</p>
Articolo 39,	Casi particolari di confisca

<p>comma 1, lettera q)</p>	<p>Il nuovo articolo 12-ter, D.Lgs. 74/2000, prevede l'applicazione dell'articolo 240-bis, c.p. quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 100.000 euro centomila nei casi di cui all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000; - l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1, D.Lgs. 74/2000; - l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 100.000 euro centomila nel caso del delitto ex articolo 5, comma 1-bis, D.Lgs. 74/2000; - l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 74/2000; - l'indebita compensazione ha a oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000; - l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 74/2000; - l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 100.000 euro nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 74/2000; - è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10, D.Lgs. 74/2000.
<p>Articolo 39, comma 2</p>	<p>ODV e D.Lgs. 231/2011 Viene introdotto, con decorrenza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione del decreto, il nuovo articolo 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001 con cui è previsto che in ipotesi di commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000, all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.</p>
<p>Articolo 41, comma 1</p>	<p>Fondi di garanzia pmi Per l'anno 2019, il fondo di garanzia pmi viene finanziato con 670 milioni di euro.</p>
<p>Articolo 41, comma 2</p>	<p>Fondo a favore dell'agricoltura Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, viene prevista la gratuità delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura di precisione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie <i>blockchain</i>. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013. Per l'attuazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019.</p>
<p>Articolo 46, comma 1, lettera a)</p>	<p>Addizionale regionale Viene rinviata al 2021 l'adozione del D.P.C.M. con cui rideterminare l'addizionale Irpef in riferimento all'anno precedente.</p>
<p>Articolo 53</p>	<p>Incentivi all'autotrasporto Sono stanziati, al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti</p>

	<p>avviati a far data dal 27 ottobre 2019 e fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (<i>full electric</i>) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) 595/2009.</p> <p>Con decreto da emanarsi entro 15 giorni saranno individuati modalità e termini di presentazione della domanda, criteri di valutazione ed entità del contributo massimo erogato.</p>
Articolo 58	<p>Modifiche ai versamenti</p> <p>Vengono rimodulati i versamenti di acconto Irpef, Ires e Irap, stabilendoli in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.</p>

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2019

Il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2019.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2018;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2019 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente richieda esplicitamente il ricalcolo.

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l'articolo 58 del recente D.L. 124/2019, in corso di conversione in legge, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico, con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo di imposta 2019.

Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione "3" in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986 a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuto per il periodo d'imposta precedente – verrà equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto, in luogo della attuale ripartizione pari al 40% per il primo acconto e 60% per il secondo acconto.

Per il periodo d'imposta 2019, poiché la richiamata disposizione contenuta nel D.L. 124/2019 fa espressamente salvo il versamento eseguito a titolo di primo acconto (pari al 40%), la rideterminazione del secondo acconto nella misura del 50% fa sì che il complessivo acconto determinato secondo il metodo storico sarà per il 2019 eccezionalmente pari al 90% dell'imposta del periodo di imposta 2018.

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate e in particolare:

- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2018, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2019. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2018, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2019. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno 2019 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2018, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2019, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

Si ricorda che al ricorrere di specifiche fattispecie (ad esempio esercenti impianti di distribuzione carburante, attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, iper ammortamenti e maggiorazione per beni immateriali strumentali, etc.), in caso di utilizzo del metodo storico, è obbligatorio ricalcolare la base imponibile dell'acconto Irpef/Ires 2019.

Al tale scopo sono previsti nei quadri dei modelli dichiarativi righe specifiche dove imputare il reddito complessivo rideterminato, l'imposta rideterminata e conseguentemente l'acconto rideterminato.

La differenziazione della misura complessiva del versamento degli acconti tra i soggetti "Isa" e "non Isa" interessa esclusivamente Irpef, Ires e Irap (la base imponibile per il calcolo dell'acconto dei contributi previdenziali non è modificata).

Rimangono, infine, alcuni aspetti dubbi in merito alla possibilità per i soggetti "Isa" di ridurre taluni acconti in base al metodo storico nella misura del 90% dell'imposta del periodo precedente:

- non è chiaro se nel perimetro soggettivo di applicazione rientri anche il versamento degli acconti di imposta sostitutiva da parte dei contribuenti minimi e forfettari;
- non è chiaro se nel perimetro oggettivo di applicazione rientrino anche le addizionali, la cedolare secca, l'Ivie, l'Ivafe e le imposte sostitutive.

Su tali aspetti non chiariti dal testo dell'articolo 58, D.L. 124/2019 si attende a breve un chiarimento ministeriale.

Compensazione

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare.

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irap, Ires o Irpef).

Visto di conformità

Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

SALDO 2019 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto è stato versato sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2018), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2018, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2018).

	scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2019 Imu	17 giugno 2019 (il 16 cade di domenica)	Aliquote 2018
Saldo 2019 Imu	16 dicembre 2019	Aliquote 2019 (pubblicate entro 28.10)

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno scorso (il 16 cadeva di domenica), tenendo già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso; in tal caso il saldo non è dovuto.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

⇒ Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

⇒ Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

I soggetti passivi

⇒ Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

⇒ Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

Se l'immobile è destinato ad abitazione principale, l'esonero dal versamento della TASI spetta solo all'utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.

Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

L'abitazione principale è esente da Imu e da Tasi.

	Imu	Tasi
Fabbricati	Sì	Sì

Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	→	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	→	No	Sì
Aree fabbricabili	→	Sì	Sì
Terreni agricoli	→	Sì	No

⇒ Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato (la riduzione non viene meno nel caso di decesso del comodatario, a favore del coniuge con figli minori); tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

⇒ Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti anche da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

⇒ Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

OPERATIVA DAL 16 OTTOBRE 2019 LA PIATTAFORMA PER COMUNICARE LO "SCONTO" IN FATTURA CONCORDATO PER INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI

L'articolo 10, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto la possibilità:

- per gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, comma 3.1, D.L. 63/2013 e
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 14, comma 1-*octies* del medesimo decreto, effettuati su singole unità immobiliari, di fruire, in luogo della detrazione Irpef/Ires, di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Con il provvedimento direttoriale n. 660057 del 31 luglio 2019 l'Agenzia entrate ha definito le modalità operative per comunicare, a pena di inefficacia, l'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

La comunicazione dell'opzione può essere fatta mediante la piattaforma, previa autenticazione, ovvero presentando il modello disponibile al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-ristruttu-edilizi> presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

È necessario l'assenso del fornitore/dei fornitori all'esercizio dell'opzione per l'intervento effettuato.

Resa operativa la piattaforma

Dallo scorso 16 ottobre 2019 è operativa sul sito dell'Agenzia delle entrate la piattaforma mediante la quale è possibile comunicare l'applicazione dello sconto (la procedura consente anche di comunicare le cessioni del credito corrispondente alle detrazioni Irpef/Ires nelle fattispecie previste).
La scadenza per la comunicazione degli sconti in fattura applicati nel 2019 è fissata al 28 febbraio 2020.

Le modalità di recupero dello sconto

I fornitori che hanno praticato lo sconto, recupereranno l'importo corrispondente sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione da parte del soggetto che ha sostenuto le spese, in 5 rate annuali di pari importo.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, in caso di esercizio dell'opzione per lo sconto, vi sarà quindi una riduzione dell'arco temporale di recupero della detrazione originaria spettante da 10 anni a 5 anni.

Lo sconto sul corrispettivo dovuto applicato agli interventi di riduzione del rischio sismico, invece, comporta il recupero di quanto corrisponde all'agevolazione Irpef/Ires in un arco temporale di 5 anni, coincidente con le 5 rate annuali di pari importo in cui è obbligatorio suddividere l'importo della detrazione originaria.

Gli interventi sulle parti comuni condominiali

Nel caso in cui gli interventi per cui si richiede l'applicazione del contributo al fornitore siano effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, la comunicazione dell'opzione deve essere effettuata dall'amministratore di condominio mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata, sempre entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

PARTONO GLI INCROCI TRA ESTEROMETRO, FATTURE ELETTRONICHE E LIPE

Con il **provvedimento direttoriale n. 736758/2019 del 29 ottobre** scorso l'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con le quali saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra:

- A. fatture elettroniche emesse dal contribuente;
- B. comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate dal contribuente (il cosiddetto Esterometro);
- C. comunicazioni liquidazioni periodiche Iva (le cosiddette LIPE).

In particolare, i contribuenti interessati da queste prime comunicazioni saranno coloro i quali non hanno trasmesso la LIPE nei primi 2 trimestri del 2019, sebbene in detto periodo risultino aver emesso fatture elettroniche o comunicato transazioni con l'estero.

Le informazioni rese disponibili ai contribuenti a mezzo pec (o consultabili da parte del contribuente all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva) sono le seguenti:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- e) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Gli elementi informativi di dettaglio rinvenibili dalla comunicazione sono i seguenti:

- a) numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
- b) dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
 - tipo fattura;
 - tipo documento;
 - numero fattura/documento;
 - data di emissione;
 - identificativo cliente/fornitore;

- imponibile/importo;
- aliquota Iva e imposta;
- natura operazione;
- esigibilità Iva;

c) dati relativi al flusso di trasmissione:

- identificativo Sdl/file;
- data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file;
- data di consegna della fattura.

I contribuenti, una volta presa visione della comunicazione, potranno anche tramite intermediari abilitati richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Gli stessi, avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall'Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, ad eccezione della notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972 (cosiddetti "avvisi bonari") e degli esiti del controllo formale ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973.

"SALDO E STRALCIO" E "ROTTAMAZIONE TER": TERMINE COMUNE AL 2 DICEMBRE

Le novità del Decreto Fiscale

Il Decreto Fiscale 2020 (il D.L. 124/2019 pubblicato nella G.U. del 26 ottobre scorso) ha fissato al prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre cade di sabato) la scadenza per versare la prima rata di quanto dovuto per avvalersi della definizione agevolata della c.d. rottamazione *ter*.

È infatti l'articolo 37 del citato D.L. 124/2019 a concedere, per quanti non hanno versato entro il 31 luglio 2019 la prima rata della rottamazione *ter*, di usufruire ancora dell'agevolazione versando il dovuto entro la nuova scadenza.

Sostanzialmente la scadenza per il pagamento della prima rata o del totale dovuto per la definizione agevolata delle cartelle viene uniformata e fissata al 2 dicembre 2019, sia per le domande pervenute entro il mese di aprile che per quelle inviate nel mese di luglio.

Coloro quindi che hanno aderito alla rottamazione *ter* entro il 30 aprile e non hanno pagato il dovuto entro il 31 luglio potranno regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento entro il prossimo 2 dicembre.

Allo stesso modo, potranno godere dell'agevolazione anche i contribuenti che avessero pagato la prima o unica rata oltre il termine del 31 luglio. Così come i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione *bis* e che sono rientrati automaticamente nella rottamazione *ter*, beneficeranno della riapertura dei termini.

Si ricorda che in assenza di pagamento, pur in caso di corretta presentazione della domanda, il processo non si intende completato e la definizione non sarà completa con conseguente decadenza.

La scadenza del 2 dicembre 2019 diviene, quindi, la scadenza sia per la definizione dell'agevolazione c.d. "rottamazione *ter*" che per il c.d. "saldo e stralcio", definizione quest'ultima già prevista con scadenza al 2 dicembre.

È previsto inoltre un periodo di tolleranza.

Si tratta di 5 giorni a decorrere dal 2 dicembre entro i quali il contribuente potrà effettuare il versamento senza che scatti la decadenza o che siano dovuti interessi.

Questa ulteriore possibilità estende di fatto ancora la proroga al 7 dicembre ed essendo questo giorno un sabato, la scadenza ultima diviene il 9 dicembre.

Aspetti pratici

Al fine di permettere il completamento della definizione, l'Agenzia delle entrate ha inviato negli scorsi giorni ai contribuenti interessati le comunicazioni sull'esito della domanda contenenti l'importo dovuto e le modalità di pagamento.

Le comunicazioni dell'amministrazione sono di 2 tipologie:

- 1) "Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti", è il caso che riguarda per l'appunto le richieste di "saldo e stralcio",
- 2) "Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata", relative alla adozione dell'agevolazione c.d. "rottamazione *ter*".

La prima comunicazione contiene anche l'eventuale indicazione degli importi esclusi dal "saldo e stralcio" e ricondotti nell'ambito della "rottamazione *ter*"

Le comunicazioni ricevute dal contribuente saranno di numero pari alle dichiarazioni presentate e quindi se il contribuente avesse presentato più di una dichiarazione di adesione, l'Agenzia provvederà a inviare altrettante comunicazioni.

Alla comunicazione risultano allegati anche i bollettini di pagamento che rispetteranno la scelta, in termini di rate, effettuata in fase di adesione.

In merito al pagamento occorre ricordare che i bollettini potranno essere saldati:

1. direttamente agli sportelli dell'Agenzia, presso la propria banca e negli uffici postali;
2. agli sportelli bancomat;
3. nei tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
4. con il proprio *internet banking*, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e sulla piattaforma pagoPA.

L'Agenzia ha infine chiarito che il saldo dei bollettini potrà avvenire anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della P.A..

CORRISPETTIVI TELEMATICI: I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

In vista della definitiva e generalizzata entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, prevista a partire dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito (e continua a fornire) sul tema numerose risposte a istanze di interpello formulate dai contribuenti.

Prima di entrare nel merito dei principali chiarimenti forniti, si ritiene opportuno evidenziare come nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 (cosiddetto “periodo transitorio”) i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro (per quelli con V.A. superiore a 400.000 euro la fase transitoria si concluderà il 31 dicembre 2019, stante la vigenza dell’obbligo già a partire dal 1° luglio 2019) potranno godere delle seguenti semplificazioni:

- trasmettere telematicamente senza applicazione di sanzioni i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in luogo dell’ordinario termine dei 12 giorni),
- continuare a emettere ricevute fiscali cartacee o scontrini fiscali mediante i tradizionali registratori di cassa fintanto che non si saranno dotati dei nuovi registratori telematici.

Resta in detto periodo impregiudicata anche la possibilità di assolvere ai nuovi obblighi avvalendosi della procedura *web* presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Veniamo ora ai chiarimenti forniti dall’Agenzia.

Buoni pasto

Con la **risposta n. 419 del 23 ottobre 2019** l’Agenzia risponde ad un’istanza di interpello presentata da un soggetto esercente l’attività di ristorazione che accetta i buoni pasto a fronte dell’erogazione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In merito a tale procedura, è bene ricordare che il momento di effettuazione dell’operazione, individuato ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972, è collegato al pagamento del corrispettivo, trattandosi di prestazioni di servizi. Pertanto, il momento rilevante ai fini Iva non coincide con l’erogazione del servizio e l’accettazione del buono pasto, bensì si deve aver riguardo alla successiva emissione della fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto (che normalmente avviene alla fine di ciascun mese solare quale momento anticipatorio rispetto al pagamento del corrispettivo).

Tuttavia, precisa l’Agenzia nella risposta, ciò non significa che, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto legittimante la stessa, il prestatore non debba emettere alcun documento. Sul punto, infatti, l’agenzia cita la circolare n. 60/1983, secondo cui il pagamento del corrispettivo non assume rilevanza esclusiva ai fini dell’obbligo del rilascio dello scontrino, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi.

In particolare, prosegue la circolare per la parte che qui interessa, anche per le somministrazioni di alimenti e bevande all’atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, deve essere rilasciato lo scontrino fiscale.

La precisazione in questione, sottolinea l’Agenzia, sia pure risalente ad un periodo in cui non sussisteva l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, deve considerarsi valida anche per i soggetti che ricadono in tale obbligo.

Ciò comporta che all’atto dell’erogazione del servizio dovrà essere rilasciato un documento commerciale anche se il corrispettivo non è stato “riscosso”. Nell’ambito dei dati da trasmettere telematicamente è infatti previsto che confluiscono nei corrispettivi inviati telematicamente anche i dati relativi agli importi non riscossi e quelli relativi ai *ticket restaurant*. La successiva emissione della fattura, quale momento impositivo dell’operazione, non determina quindi alcuna duplicazione dell’imposta (in quanto la debenza della stessa sorge solo in tale momento) e la liquidazione periodica dell’Iva dovrà tener conto solo dell’imposta emergente dalla fattura.

L'Agenzia conclude affermando che *"il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente"*.

Si conferma quindi un "cronico" disallineamento tra quanto inviato telematicamente e quanto risultante dalle liquidazioni periodiche del soggetto Iva.

Sempre in tema di buoni pasto (o *ticket restaurant*) con la risposta n. 394 del 7 ottobre 2019 l'Agenzia rispondendo a un'istanza di interpello presentata da un soggetto esercente attività di bar e pasticceria, conferma che è solo con il pagamento del controvalore dei *tickets* da parte della società emittente ovvero con l'emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972 l'esigibilità dell'Iva e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo e che detto principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.

Ventilazione dei corrispettivi

Con la **risposta n. 420 del 23 ottobre 2019** l'Agenzia risponde ad un'istanza di interpello proposta da un soggetto esercente un'attività rientrante nella cosiddetta "ventilazione" dei corrispettivi, nell'ambito della quale l'aliquota Iva non può essere indicata nel documento commerciale poiché la ripartizione tra le differenti aliquote avviene solamente in sede di liquidazione periodica.

In questi casi l'Agenzia ammette la possibilità di inserire nel documento commerciale la dicitura "AL – Altro non Iva" in luogo dell'aliquota Iva.

Distributori automatici senza raccolta di denaro

Con la **risposta n. 413 del 11 ottobre 2019** l'Agenzia risponde ad un'istanza di interpello avanzata da un esercente attività di commercio al minuto tramite distributori automatici senza raccolta di denaro che ritiene di non dover censire presso l'Agenzia delle entrate. In particolare i distributori, generalmente posizionati in comodato d'uso all'interno di palestre, centri *fitness* e simili, permettono di acquistare con le seguenti formule:

- piano a ricarica: il cliente ricarica una tessera dell'importo prescelto e la utilizza in modo del tutto analogo alla chiavetta di un distributore tradizionale;
- abbonamento: il cliente acquista l'abbonamento - variabile per durata (mensile, trimestrale, annuale) e, sempre tramite tessera, lo utilizza fino alla scadenza.

Posto che il distributore non consente l'incasso di denaro, i piani di ricarica e gli abbonamenti vengono acquistati direttamente alla reception della palestra, che incassa le somme per conto dell'esercente e comunica al cliente che la ricevuta di pagamento gli verrà recapitata per posta elettronica dall'esercente stesso, tramite proprio software. Alla fine della giornata, l'esercente controlla le transazioni intervenute per tutti i distributori concessi in comodato d'uso ed annota il totale nel registro dei corrispettivi. Alla fine del mese, in base alla rendicontazione di tutte le palestre, l'esercente comunica a ciascuna di esse l'importo che dovranno bonificargli (corrispondente agli incassi effettuati per suo conto), nonché l'importo che dovranno fatturare nei suoi confronti (corrispondente alla provvigione sulle vendite).

Considerata la diversità dei propri distributori rispetto a quelli tradizionali - incasso esclusivamente tramite reception per i primi, inserendo il denaro o la chiavetta per i secondi - l'esercente chiede quali siano gli adempimenti da porre in essere.

Nel caso appena descritto l'agenzia entrate con la risposta n. 413/2019, partendo dalla considerazione che il distributore non è predisposto per accettare il pagamento e che le tessere possono essere acquistate - con piano a

ricarica o in abbonamento - esclusivamente alla reception della palestra, afferma che tale caratteristica appare incompatibile con la definizione di *vending machine*, stante l'assenza di "periferiche di pagamento" funzionali all'incasso dei corrispettivi. Per tale ragione le ricariche effettuate non ricadono negli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015 previste per i distributori automatici.

Erogazioni di carburante tramite carte aziendali

Con la **risposta n. 412 del 11 ottobre 2019** l'Agenzia risponde ad un'istanza di interpello proposta da un contribuente che normalmente fornisce ai propri clienti soggetti passivi d'imposta apposite "carte aziendali" da utilizzare per il rifornimento di carburante (contratto di *netting*) ma che sta ora valutando di fornire le carte in esame anche ai dipendenti del proprio gruppo societario che:

- ne facciano richiesta, attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di somministrazione di carburanti, per l'utilizzo personale al di fuori dell'esercizio di imprese, arti e professioni (nei rapporti c.d. "*business to consumer*", B2C);
- rilascino alle rispettive società di appartenenza apposita autorizzazione a trattenere dal cedolino paga i corrispettivi dovuti per i rifornimenti di carburante effettuati con l'utilizzo della carta aziendale (importi che le società di appartenenza, ove diverse dall'istante, le riverseranno).

Ai fini della certificazione delle predette operazioni, il contribuente suggerisce la seguente procedura:

- i rifornimenti effettuati ai dipendenti attraverso l'utilizzo della "carta aziendale" sarebbero annotati dai gestori degli impianti nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24, Decreto Iva e documentati con fattura nei confronti del contribuente (nello specifico, come già oggi per i rifornimenti a soggetti passivi d'imposta, con fattura che essa emette in nome e per conto dei gestori stessi);
- i corrispettivi delle somministrazioni dall'istante ai dipendenti titolari della "carta aziendale" sarebbero annotati in un suo apposito registro dei corrispettivi (di cui all'articolo 24, Decreto Iva) con "*la stessa data valuta della trattenuta a cedolino paga degli importi dovuti dai dipendenti e del versamento... da parte delle società del gruppo relativamente ai dipendenti non a ruolo..., in modo da garantire la corretta liquidazione dell'imposta nel mese di effettuazione dell'operazione corrispondente a quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo trattandosi di somministrazione di beni*".

In relazione alla descritta procedura l'Agenzia, con la risposta n. 412/2019, precisa che il contribuente che senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione in forza di un contratto di *netting* somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ferma l'annotazione nel relativo Registro Iva, non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi, potendo comunque procedervi volontariamente, facendo venir meno, in tale eventualità, gli obblighi di annotazione previsti dal già richiamato articolo 24, comma 1, Decreto Iva.

Anche in riferimento al momento in cui ritenere effettuata l'operazione e dunque esigibile l'imposta, l'agenzia reputa la soluzione prospettata conforme all'articolo 6, comma 2, Decreto Iva - a mente del quale "*l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo*".

IL FORFETTARIO CHE ESTROMETTE I BENI STRUMENTALI NON GENERA ALCUNA PLUSVALENZA TASSABILE

Con la recente **risposta a interpello n. 391/2019** l'Agenzia delle entrate afferma la totale irrilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite al momento della cessione dei beni strumentali impiegati nell'attività, che riguarda non solo i beni acquistati durante l'applicazione del regime, ma anche quelli acquistati precedentemente.

Nel citato documento viene puntualizzato che tale irrilevanza opera anche nel caso di estromissione dei beni strumentali.

L'estromissione dei beni strumentali

La Legge di bilancio 2019 ha ampliato la possibilità di applicare il regime forfettario, incrementando il limite dimensionale del contribuente (ricavi o compensi incassati nel periodo d'imposta precedente non superiori a 65.000 euro), contestualmente modificando le cause di esclusione. In particolare:

- oltre al possesso di partecipazioni in società di persone, è ostativo anche il possesso di partecipazioni in Srl, ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio;
- è precluso l'accesso al regime forfettario per quei soggetti che operano prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Non è stata apportata alcuna modifica circa le modalità di determinazione del reddito, il cui calcolo risulta, evidentemente, basato su criteri forfettari: il reddito imponibile viene determinato applicando una determinata percentuale di redditività ai ricavi/compensi incassati nel corso del periodo d'imposta.

Nessun riferimento normativo riguarda invece le plusvalenze e minusvalenze conseguite al momento della cessione dei beni strumentali, le quali devono considerarsi quindi irrilevanti fiscalmente: questa è infatti la posizione dell'Amministrazione finanziaria, già espressa con la circolare n. 10/E/2016. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfettario.

Nella richiamata risposta al recente interpello l'Agenzia afferma come, sul piano sostanziale, l'estromissione dei beni (ossia la loro fuoriuscita dalla sfera dell'attività d'impresa, verso la sfera personale dell'imprenditore, operazione fiscalmente assimilata ad una cessione) non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di c.d. regime forfettario (fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti per la sua valida applicazione).

Dal punto di vista formale, pertanto, l'Agenzia ritiene che i contribuenti che applicano il regime forfettario annoverano l'estromissione nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel regime forfettario, che recano iscrizione dei beni immobili interessati, in quanto soggetti esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché dal registro degli acquisti Iva. Per le estromissioni effettuate nel corso del 2019, infine, non sarà necessario rappresentare tale operazione nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi 2020 per il periodo d'imposta 2019.

GLI ADEMPIMENTI DELLA CASA MANDANTE CON AGENTI

Le aziende che hanno concesso un mandato ad agenti di commercio devono mantenere un attento monitoraggio in merito alla gestione dell'Enasarco (forma di previdenza obbligatoria che si affianca alla mutua dei commercianti).

Pertanto, al termine di ogni esercizio sarà opportuno effettuare i dovuti controlli per verificare la correttezza del proprio comportamento.

La misura dei contributi Enasarco

Il carico contributivo grava, per la metà, sull'azienda mandante e per la restante parte sull'agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all'Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Per l'anno 2019 l'aliquota era del 16,50%, mentre per il 2020 è programmato un incremento al 17,00%.

Va rammentato, peraltro, che esistono anche dei minimali e dei massimali che, per l'anno 2019 sono applicabili nella misura rappresentata in tabella.

Minimali e Massimali Enasarco 2019

	plurimandatari	monomandatari
Minimale	428,00 euro	856,00 euro
Massimale	25.554 euro	38.331 euro

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dell'agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere a una quadratura tra i contributi a carico dell'azienda e le provvigioni di competenza.

In linea di principio, il gravame Enasarco sulle aziende mandanti può essere schematizzato come da tabella che segue.

Contributo fondo Previdenza	È il contributo previdenziale dovuto su tutte le somme pagate a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).
Contributo fondo Assistenza	È il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.), in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.
Contributo fondo FIRR	Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l'azienda costi d'esercizio. L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le

somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con codice 1040.

La competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell'anno.

In tal modo, si riesce a rispettare due requisiti fondamentali:

- quello della competenza;
- quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell'esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell'esercizio.

Pertanto, il passo principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell'anno 2019 e, successivamente, in forza dei mandati attivi, si dovrà verificare di avere imputato a Conto economico un ammontare coerente di provvigioni.

Qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

- il costo per dette provvigioni;
- il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

31 dicembre 2019

Diversi	a	Diversi		1.165
Provvigioni su vendite (Ce)			1.000	
Contributi Enasarco (Ce)			82,5	
Crediti Enasarco per anticipo (Sp)			82,5	
	a	Fatture da ricevere		1.000
	a	Debiti v.so Enasarco		165

Si noti che nella scrittura di cui sopra è direttamente evidenziato anche l'importo che l'azienda versa per conto dell'agente di commercio, anche se materialmente non è ancora stata ricevuta la fattura delle provvigioni relative. Tale impostazione tiene conto dell'insorgenza dell'obbligo alla data del 31/12 di ciascun anno, e per conseguenza meglio soddisfa il requisito della prudenza.

Taluni non rilevano tale quota, attendendo il momento di materiale versamento delle somme; solo in quel momento, pertanto, verrebbe evidenziato un credito per l'anticipo che la casa mandante effettua all'Ente, in relazione alla quota di contributo che grava sull'agente di commercio.

Il Fondo Indennità risoluzione rapporto

In relazione a ciascun anno la casa mandante è obbligata a versare alla Fondazione Enasarco un quota che costituisce una sorta di "liquidazione" dell'agente di commercio, sempre rapportata all'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno.

L'importo dovuto per FIRR varia in relazione a una tabella a scaglioni, differenziata a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario.

Il tutto è rappresentato nella tabella che segue.

Le aliquote FIRR

monomandatari	plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno	4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno	1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno

Ipotizziamo che per i primi 3 trimestri siano maturate le seguenti provvigioni

1° trimestre 3.500,00 euro di provvigioni

2° trimestre 2.800,00 euro di provvigioni

3° trimestre 4.200,00 euro di provvigioni

4° trimestre 3.000,00 euro di provvigioni

Per il calcolo del FIRR bisogna tener conto di 3 informazioni:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente: **nell'esempio 13.500,00;**
- tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario): **nell'esempio plurimandatario;**
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso): **nell'esempio 12 mesi.**

Calcolo: $(6.200 * 4\%) + (3.100 * 2\%) + (4.200 * 1\%) = 352,00$

31 dicembre

Contributi FIRR (Ce)	a	Debiti v.so Enasarco per FIRR		352,00
----------------------	---	-------------------------------	--	--------

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall'azienda entro il 31 di marzo del successivo anno.

Si segnala che nel caso di interruzione del rapporto con l'agente nel corso dell'anno, invece, il FIRR maturato nella frazione di esercizio viene corrisposto direttamente all'agente dalla casa mandante, senza il filtro dell'Enasarco.

L'indennità suppletiva di clientela

All'agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela.

Se, nel corso del proprio rapporto, l'agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell'azienda, alla cessazione del rapporto (per motivi differenti dalla colpa dell'agente ed in relazione ai soli mandati a tempo indeterminato), si dovrà provvedere all'accantonamento di un apposito fondo, che rappresenta la passività potenziale che grava sull'azienda nell'eventualità suddetta.

L'indennità, in particolare, è dovuta:

- in caso di contratto a tempo indeterminato,

- solo se la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'agente (Oic 19);
- in caso di rapporto in essere da più di un anno, quando l'agente termini il rapporto con la casa mandante a causa di:
 - invalidità temporanea o permanente;
 - raggiungimento dell'età pensionabile;
 - decesso.

I comportamenti che si riscontrano nella pratica sono i più disparati, anche perché l'amministrazione finanziaria (nel passato) ha assunto un orientamento altalenante in merito alla deduzione di tale accantonamento.

In ogni caso, rinviando alla dichiarazione dei redditi il tema della deducibilità, se l'azienda ha una esperienza passata nella quale ha dovuto erogare l'indennità suppletiva di clientela, le corrette regole di redazione del bilancio impongono di considerare tale passività, anche se non certa ma solo potenziale.

Le misure dell'indennità suppletiva variano in relazione alla tipologia di contratto applicato, secondo le indicazioni della seguente tabella.

Indennità suppletiva di clientela

Base imponibile di riferimento			
Aliquota	Periodo	Aziende commerciali	Aziende industriali e Confapi
3%	Dal 1° al 3° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3%,5	Dal 4° al 6° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno
4%	Dal 7° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno

A livello contabile, l'accantonamento si traduce nella seguente scrittura:

Accantonamento ISC (CE)	a	Fondo ISC Agenti (SP)		352,00
-------------------------	---	-----------------------	--	--------

Qualora non si rinvenissero le condizioni per la rilevazione e, diversamente da quanto ipotizzato, l'erogazione spettasse, il carico di costo sarà rilevato al momento della cessazione dell'incarico.

In tale evenienza, come evidente, si potrebbe essere incorsi in un errore di stima in relazione a una passività, in realtà maturata di anno in anno, in connessione con la maturazione delle provvigioni.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si rende noto che per effetto della approvazione del Decreto Crescita le scadenze delle imposte per i soggetti Isa sono state prorogate al 30 settembre senza sanzioni né interessi, di seguito la tabella riassuntiva.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – Unica rata	
Senza maggiorazione	1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – Pagamento rateale a partire dal 1° luglio	
1° rata	1 luglio
2° rata	31 luglio
3° rata	2 settembre
4° rata	30 settembre
5° rata	31 ottobre
6° rata	2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – Unica rata	
Senza maggiorazione	30 settembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – Pagamento rateale	
1° rata	30 settembre
2° rata	16 ottobre
3° rata	18 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva collegate a soggetti Isa – Pagamento rateale	
1° rata	30 settembre
2° rata	31 ottobre
3° rata	2 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	30 settembre
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura del bilancio	30 settembre
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	2 dicembre

SCADENZE FISSE	
18 novembre	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p>

	<p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Versamento saldo Iva 2019 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la nona rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 ottobre.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>25 novembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>

<p style="text-align: center;">2 dicembre</p>	<p>Modelli Redditi e Irap 2019 Scade oggi il termine per l'invio attraverso canale telematico del modello redditi e Irap 2019.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2019.</p> <p>Esterometro Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di ottobre da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.</p> <p>Remissione in bonis Scade oggi il termine per l'esercizio della remissione <i>in bonis</i> attraverso la quale chi ha dimenticato di esercitare un'opzione, un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessarie per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
DOTT. PAOLO SALA – DOTT. LUCA VIANELLI